

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 1840

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BOZZI e COSTA

Presentata il 9 novembre 1977

Istituzione della corte d'appello di Parma

ONOREVOLI COLLEGHI! — La corte d'appello di Bologna estende la sua giurisdizione sull'intera regione Emilia-Romagna, che conta circa quattro milioni di abitanti, otto province e nove tribunali. Si verifica, pertanto, che tra la sede di tale corte d'appello e numerosi centri della sua circoscrizione vi sono distanze notevoli che, in alcuni casi, vanno oltre i duecento chilometri. Tale stato di cose crea situazioni di grave disagio per le popolazioni interessate e per gli operatori del diritto ed effetti negativi sull'amministrazione della giustizia in quanto incidono sul costo e sulla funzionalità della medesima. Inoltre, presso la corte d'appello di Bologna si riversano tutte le cause di secondo grado relative alle pronunce emanate dai nove tribunali esistenti nella regione, per cui la definizione della cause stesse richiede tempi eccessivamente lunghi. Particolarmente rilevante, poi, è l'aggravio che deriva dagli affari giudiziari dei tribunali delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia le cui circoscrizioni interessano

una zona, economicamente sviluppata, che conta circa un milione e duecentomila abitanti e che comprende numerose preture.

Da codesta situazione nasce l'esigenza d'istituire nella regione Emilia-Romagna una seconda corte d'appello che, per ragioni geografiche e storiche, trova a Parma la sua sede appropriata. Le ragioni storiche vanno viste in relazione al fatto che Parma fu già sede di corte d'appello, con giurisdizione estesa alle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Tale sede fu soppressa durante il regime fascista per punire l'opposizione al regime stesso della popolazione parmense. Le ragioni geografiche vanno individuate nel fatto che sia Piacenza sia Reggio Emilia sono troppo periferiche per poter ospitare, senza creare altri inconvenienti simili a quelli che si vogliono eliminare, una corte d'appello.

Infine, e da tener presente che Parma è la maggiore delle province in questione ed è sede di università e, per le stesse ra-

gioni per cui si candida come sede di corte d'appello, di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna

La presente iniziativa legislativa prevede, appunto, l'istituzione in Parma della seconda corte d'appello con giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia (articolo 1) I inoltre, autorizza il Governo a determinare

l'organico del personale necessario al funzionamento della nuova corte d'appello, anche rivedendo le piante organiche di altre sedi giudiziarie, ed a stabilire la data d'inizio del funzionamento della corte di appello stessa (articolo 2)

Infine, prevede la devoluzione alla nuova corte d'appello delle cause civili e penali pendenti, appartenenti per ragioni di territorio alla sua competenza

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

È istituita la corte d'appello di Parma con giurisdizione sui territori attualmente compresi nelle circoscrizioni dei tribunali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia

ART 2

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato

a) a determinare l'organico del personale necessario al funzionamento della corte d'appello di cui al precedente articolo, anche rivedendo le piante organiche di altre sedi giudiziarie,

b) a stabilire la data di inizio del funzionamento della nuova corte d'appello

ART 3

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello di Bologna alla data di inizio del funzionamento della corte d'appello di cui alla presente legge, appartenenti per ragioni di territorio alla competenza della medesima, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questa Tale disposizione non si applica alle cause civili nelle quali si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto

di citazione ed agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso, sempre alla data d'inizio del funzionamento della corte d'appello di cui alla presente legge

ART 4

All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara fronte mediante prelievo dai fondi stanziati nel capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro riguardante il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio